



Città di Curtatone

Provincia di Mantova

COPIA

Codice ente: 10839

DELIBERAZIONE N. 222 DEL 13/11/2019

PROT. N. 30387

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:	COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2019 AI SENSI DELL'ART. 67 DEL CCNL DELLE FUNZIONI LOCALI DEL 21/05/2018
-----------------	--

L'anno duemiladiciannove addì tredici del mese di Novembre alle ore 17:30 nella sala delle Adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. All'appello risultano:

Nominativo	Funzione	Presente
BOTTANI CARLO	Sindaco	SI
LONGHI FEDERICO	Vicesindaco	SI
CICOLA CINZIA	Assessore	SI
GIOVANNINI ANGELA	Assessore	SI
GELATI LUIGI	Assessore	SI
FIACCADORI IVAN	Assessore	NO

Totale Presenti: 5 - Totale Assenti: 1

Partecipa all'adunanza Il Segretario Generale Dott. Giuseppe Vaccaro il quale provvede alla redazione del presente verbale

Essendo legale il numero di intervenuti Il Sindaco Carlo Bottani assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il d.lgs. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, che rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) – nelle more dei rinnovi contrattuali - sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;

Considerato che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, per quanto alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

Premesso che in data 21 maggio 2018 è stato stipulato, in via definitiva, il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigente del comparto funzioni locali per il triennio 2016/2018;

Richiamato in particolare l'art. 67 del CCNL 2016/2018 che introduce nuove regole di costituzione del fondo risorse decentrate ed in particolare stabilisce che:

- “A decorrere dall'anno 2018 il “Fondo risorse decentrate” è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili indicate dall'art. 31 comma 2 del CCNL del 22/01/2004 relative all'anno 2017 come certificate dal collegio dei revisori...” (1° comma);
- “... Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del fondo, alla retribuzione di posizione ed i risultato delle posizioni organizzative”(1° comma);
- “La quantificazione del fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di Posizione Organizzativa, di cui all'art. 15 comma 5, deve comunque avvenire complessivamente nel rispetto dell'art. 23 comma 2 del D.Lgs.vo n. 75/2017 “(7° comma);

Dato atto in particolare che le risorse decentrate stabili relative all'anno 2017, quali esposte nella tabella 15 del Conto Annuale 2017 e nella relazione tecnico finanziaria a firma del Presidente della delegazione trattante di parte pubblica ed allegata all'ipotesi di contrattazione decentrata per l'anno 2017 su cui è stata espressa in data 22/12/2017 certificazione positiva dal revisore dei Conti ai sensi dell'art. 40 bis comma 1 del D.Lgs.vo n. 65/2001, risultano pari a € 110.226,14 a cui va aggiunta la RIA del personale cessato nel 2017 per € 1.599,78;

Richiamato l'art. 67 comma 2 lett. b) secondo cui l'importo del fondo risorse decentrate è stabilmente incrementato di “un importo pari alle differenze tra gli incrementi di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data;

Considerato che tali differenziali vengono pagati dalla nostra contabilità non a carico del fondo ma a carico del bilancio dell'ente, pertanto non si ritiene di dover aumentare il fondo di tali

importi dato che poi nell'utilizzo vengono considerate solo le progressioni economiche a carico del fondo;

Richiamato inoltre l'art. 67 comma 1 del CCNL 21/05/2018 il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2018 nell'importo unico consolidato di tutte le risorse stabili confluisca anche l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32 comma 7 del CCNL del 22/01/2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, qualora tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità";

Dato atto che nel Comune di Curtatone non esistono incarichi di alta professionalità e quindi l'ente non ha mai calcolato lo 0,20% del monte salari 2001 e pertanto, come precisato dall'ARAN nel parere CFL7 dell'08/10/2018 e ribadito nella dichiarazione congiunta n. 1 allegata al CCNL del 09/05/2006, le citate risorse non possono in alcun modo essere inserite nella parte stabile del Fondo di cui all'art. 67, comma 1 del CCNL del 21/05/2018;

Rilevato, quindi, che l'importo unico consolidato anno 2017 da cui partire per la costituzione del fondo 2019 è pari a € 111.825,92 e questo punto, si può procedere alla costituzione iniziale del Fondo risorse decentrate per l'anno 2019, nel rispetto delle norme vigenti;

Dato atto che:

- nelle risorse stabili per l'anno 2019 vengono inserite le somme derivanti dalle Retribuzioni individuali di Anzianità non più corrisposte al personale cessato dal servizio nell'anno precedente, compresa la quota di tredicesima mensilità, somme pari a € 316,42 (una cessazione il 14/01/2018 con RIA mensile di € 24,34);
- come stabilito nell'art. 67 comma 2 lettera a) del nuovo CCNL del 21/05/2018, le risorse decentrate sono incrementate stabilmente di un importo, su base annua, pari a € 83,20 per le unità di personale in servizio alla data del 31/12/2015, quindi per € 3.993,560 (n. 48 dipendenti al 31/12/2015);
- non vi sono altre somme da inserire nella parte stabile del fondo che risulta pertanto pari a € 116.135,94;
- nella definizione delle "risorse variabili" per l'anno 2019 sono state inserite le somme derivanti dall'applicazione dell'art. 15, comma 1, lettera k), comprensive di quelle relative agli incentivi per funzioni tecniche (ex art. 113, d.lgs. 50/2016) sulla base del Regolamento recante norme per la ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche approvato con delibera di G.C. n. 214 dell'11/10/2017, per un importo pari a € 18.008,17 (art. 67 comma 3 lett C CCNL 21/5/2018);
- nella parte variabile sono state anche inserite le somme derivanti da specifiche disposizioni di legge – quindi incentivi collegati all'attività di recupero evasione ex ICI, per un importo di € 3.000,00 (art. 67 comma 3 lett C CCNL 21/5/2018);
- nel bilancio dell'ente sussiste la relativa capacità di spesa, e quindi la parte variabile del fondo viene integrata dell'1,2% del monte salari dell'anno 1997, pari a € 11.169,08 (art. 67 comma 3 lett H CCNL 21/5/2018);

Preso atto che l'Amministrazione Comunale intende inserire nella componente variabile del fondo la somma di € 21.000,00 come previsto dall'art. 67, comma 5 lett. b) del CCNL Funzioni Locali del 21/05/2018 per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance – piano dettagliato degli obiettivi per l'anno 2019 - approvato con atto di G.C. n. 131 del 28/06/2019 ed in particolare:

- obiettivo gestionale e di mantenimento relativo all'organizzazione completa dell'Antichissima Fiera delle Grazie anno 2019, risorse finanziarie assegnate € 9.000,00;

- obiettivo gestionale e di mantenimento relativo al potenziamento dei servizi di controllo della polizia locale sul territorio comunale finalizzati alla sicurezza urbana e stradale, risorse finanziate dai proventi contravvenzionali ex art. 208 del C.D.S per un importo di € 12.000,00;

Ricordati i limiti di legge, relativi al contenimento del trattamento accessorio del personale, vigenti per gli anni 2015 e 2016:

- l'art. 9, comma 2-bis, ultimo periodo, del d.l. 78/2010, come modificato dall'art. 1, comma 456, della legge 147/2013, prevedeva che a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio fossero decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del periodo precedente, ovvero per quanto operato nel quadriennio 2011-2014;
- l'art. 1, comma 236 della legge 208/2015 prevedeva che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non potesse superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015;

Visto l'art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”*;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 75/2017, anche per l'anno 2019, il totale del trattamento accessorio non può essere superiore a quello dell'anno 2016, come costituito nel rispetto delle sopra citate disposizioni, senza alcuna verifica da effettuare sulla riduzione del personale in servizio;

Considerato che le riduzioni al trattamento accessorio, effettuate ai sensi dei citati art. 9, comma 2-bis, del d.l. 78/2010 e art. 1, comma 236 della legge 208/2015, si intendono consolidate ai fini del vigente rispetto del limite anno 2016;

Preso atto che il trattamento accessorio dell'anno 2016 costituisce la base di riferimento ai fini della costituzione del fondo del salario accessorio per l'anno 2019;

Rilevato pertanto che occorre procedere alla costituzione iniziale del Fondo risorse decentrate per l'anno 2019, nel rispetto delle norme sopracitate;

Considerato che il Comune:

- ha rispettato il pareggio di bilancio dell'anno 2018 e che è presumibile che il vincolo del pareggio di bilancio sarà rispettato anche per l'anno 2019;
- nell'anno 2018 ha rispettato il tetto della spesa di personale con riferimento al dato medio del triennio 2011/2013, e che gli stanziamenti sul bilancio 2019 approvato sono avvenuti nel rispetto del medesimo limite di spesa;

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 76 del 27/12/2018 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'anno 2019, nel quale sono state stanziare le risorse per la contrattazione decentrata;

Ritenuto, pertanto, dover procedere alla determinazione delle risorse decentrate relativamente all'anno 2019, come da prospetto allegato “A” composto di due pagine, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, dove risulta un fondo complessivo pari a € 167.064,75;

Dato atto che è necessario verificare il rispetto dell'art. 23 del d.lgs. 75/2017, ovvero il limite del salario accessorio del 2016;

Richiamata la deliberazione n. 26/SEZAUT/2014/QMIG della Sezione Autonomie della Corte dei conti, che ritiene che nel concetto di "trattamento accessorio" oggetto di eventuale decurtazione, siano da includere tutti i trattamenti di natura accessoria anche se finanziati con somme di bilancio, come ad esempio la retribuzione dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa negli enti senza la dirigenza;

Elaborata, quindi la tabella allegata alla lettera "B" alla presente deliberazione, al fine di dimostrare la verifica del limite al trattamento accessorio (art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017) e dalla quale si evince che occorre decurtare il fondo di € 4.582,44 per superamento del limite 2016;

Pertanto le somme a disposizione della contrattazione integrativa ammontano a € 162.482,31 come si evince dal citato all'allegato "A";

Tenuto conto che il Fondo per le risorse decentrate 2019, così come definito con la presente determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, per quanto concerne la conformità all'art. 1, comma 557, della legge 296/2006;

Ricordato che l'ente potrà, in ogni momento, procedere a riquantificare il fondo del salario accessorio, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o situazioni che giustificano la revisione di quanto attualmente costituito;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 testo vigente);

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1, del T.U. dell'Ordinamento EE.LL. approvato con D.lgs n. 267 del 18/08/2000 in data 12/11/2019 dal Responsabile del Settore sulla regolarità tecnica e dal Responsabile del Settore Economico Finanziario sulla regolarità contabile, del presente atto;

Visto l'art.134, comma 4°, del T.U. dell'Ordinamento EE.LL. approvato con D.L.vo 18.08.2000 n.267;

Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

- 1) Di dare atto di tutto quanto in narrativa riportato che qui si intende integralmente richiamato;
- 2) Di costituire, ai sensi dell'art. 67 del CCNL comparto funzioni locali del 21 maggio 2018, il Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2019, secondo le linee, i criteri ed i limiti di massima illustrati, come da prospetto allegato "A" composto di due pagine, e allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- 3) Di dare atto che l'importo di detto Fondo è quantificato come segue:
 - risorse stabili per € 116.135,94;
 - risorse variabili per € 53.478,67;quindi complessivi € 169.614,61 a cui vanno tolte le seguenti voci:
 - decurtazione consolidata – art. 9 comma 2 bis D.L. 78/2010 per € 2.549,86

- decurtazione fondo per superamento limite 2016 art. 23 comma 2 d.lgs. 75/2017 per € 4.582,44, quindi somme disposizione della contrattazione integrativa € **162.482,31**;

- 4) di dare atto altresì che, come da tabella allegata alla lettera "B" alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, è stato rispettato l'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017 (salario accessorio non superiore a quello del 2016);
- 5) di dare atto che la costituzione del Fondo, come operata con il presente atto, per l'anno 2019 potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali;
- 6) di attestare che il finanziamento relativo al Fondo per l'anno 2019 trova copertura negli appositi capitoli del bilancio 2019 afferenti la spesa del personale;
- 7) di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione: *Amministrazione trasparente > Personale > Contrattazione integrativa*, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del d.lgs. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 8) di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri previsti dall'art. 49, comma 1 del D.L.vo 18.08.2000 n. 267;
- 9) data l'urgenza, con separata e unanime votazione, di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.L.vo 18.08.2000 n. 267.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Il Sindaco
F.to Carlo Bottani

Il Segretario Generale
F.to Dott. Giuseppe Vaccaro

PARERI ESPRESSI

Si certifica la regolarità tecnica – art. 49, comma 1°, del T.U. dell'ordinamento EE. LL. approvato con D.L.vo 18.08.2000 n. 267

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to Dott. Vaccaro Giuseppe

Si certifica la regolarità contabile - art. 49, comma 1°, del T.U. dell'ordinamento EE. LL. approvato con D.L.vo 18.08.2000 n. 267

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA
F.to Elena Doda

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Relazione di pubblicazione: la presente deliberazione, su conforme dichiarazione del messo, è stata pubblicata il giorno 20/12/2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ed è stata contestualmente inclusa nell'elenco inviato ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'articolo 125 – del T.U. dell'Ordinamento degli EE.LL. approvato con D.L.vo 18.08.2000 n° 267.

Il Segretario Generale
F.to Dott. Giuseppe Vaccaro

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione é divenuta esecutiva il 30/12/2019 :

<A> ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. dell'ordinamento EE. LL. approvato con D.L.vo 18.08.2000 n. 267.

 ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. dell'ordinamento EE. LL. approvato con D.L.vo 18.08.2000 n. 267.

<C> pubblicazione all'Albo Pretorio dal 20/12/2019 al 04/01/2020 senza reclami.

Il Segretario Generale
F.to Dott. Giuseppe Vaccaro

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
dott. Luca Zanetti